

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

IV^a SEZIONE

Calcio Femm. – Calcio a 5 – SGS – Settore Tecnico

COMUNICATO UFFICIALE N. 105/CGF

(2012/2013)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 30 novembre 2012, ha adottato la seguente decisione:

COLLEGIO

Prof. Mario Serio – Presidente; Dott. Vito Giampietro, Avv. Carlo Porceddu– Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO DELL’A.S.D. SALINIS AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. NARDACCHIONE DARIO SEBASTIAN SEGUITO GARA SALINIS/ CALCIO A 5 MANFREDONIA DEL 10.11.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Nazionale Calcio a 5 - Com. Uff. n. 184 del 13.11.2012)

La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Salinis di Margherita di Savoia (Barletta-Andria-Trani) riduce la sanzione inflitta al calciatore Nardacchione Dario Sebastian alla squalifica per 1 giornata di gara.
Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Mario Serio

Publicato in Roma il 30 novembre 2012

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete